



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

162/2015
Dicembre/6/2015 (*)
Napoli 10 Dicembre 2015

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n° 95 del 19 novembre u.s., ha stabilito che l'imposta di registro va richiesta pro-quota nel litisconsorzio facoltativo.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.95 del 19 novembre 2015, evidenzia per gli Uffici Giudiziari **una serie di istruzioni con particolare riferimento alla registrazione delle sentenze emesse a conclusione di procedimenti instaurati tra una pluralità di soggetti nei confronti di Amministrazioni dello Stato.**

E' bene ricordare che, in un litisconsorzio facoltativo, ciascun soggetto agisce per la tutela di un autonomo diritto e le disposizioni della sentenza sono riferite a ciascun distinto rapporto giuridico, *ergo* **l'imposta per la registrazione della sentenza stessa deve, pertanto, essere richiesta a ogni soggetto** e non per intero. In pratica, l'imposta di registro grava pro-quota su ciascuno dei singoli soggetti anche se potenzialmente uniti nello stesso procedimento giudiziario, avviato, in maniera facoltativa, per tutelare un diritto spettante singolarmente.

Somme richieste sproporzionate

La risoluzione *de qua* resa dall'Amministrazione finanziaria ha il preciso scopo di evitare che la somma pretesa al contribuente sia sproporzionata rispetto alle singole posizioni giuridiche.

Seguendo pedissequamente i principi enunciati dalla recente giurisprudenza in materia, secondo cui **l'imposta di registro non colpisce l'atto, ma il rapporto in esso racchiuso**, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che il presupposto dell'imposta deve essere individuato "*nell'atto giuridico avente contenuto economico in quanto considerato nella sua idoneità a produrre ricchezza*" e, dunque, chiara espressione della capacità contributiva.

Pertanto, **nei processi giudiziari instaurati tra una pluralità di soggetti**, ognuno dei quali agisce per la tutela di un diritto autonomo, **ciascuno di essi sarà responsabile del pagamento dell'imposta di registro relativa esclusivamente alla propria posizione giuridica**, e la relativa imposta dovrà, quindi, essere richiesta pro-quota e non potrà essere liquidata interamente a tutte le parti in causa.

La prenotazione a debito

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda il quesito sollevato circa la corretta applicazione della "*prenotazione a debito*", precisa che nell'ipotesi in cui nei procedimenti dove è parte un'Amministrazione dello Stato che si concludano con la compensazione delle spese di giudizio, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà ovvero per la quota compensata, mentre il residuo dell'imposta va corrisposta dalla controparte processuale.

Si ricorda che **si definisce come "prenotazione a debito delle spese di giustizia" l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa**, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT